

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 DICEMBRE 2021 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/65/CE PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEI DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, e, in particolare, il punto 14), dell'allegato A;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

**E m a n a**

il seguente decreto legislativo:

**ART. 1**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 93-bis dopo il comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti:

*«f-bis) “KIID”: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea;*

*f-ter) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.»;*

b) all'articolo 98-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *«(KID e prospetto)»;*

2) al comma 1, le parole *«il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori»* sono sostituite dalle seguenti: *«il KID»;*

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.»;*

5) al comma 4 le parole: *«Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.»* sono soppresse;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: *«5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.»;*

c) dopo l'articolo 98-ter è inserito il seguente:

*«Art. 98-ter.1  
(Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio)*

*1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.*

*2. L'offerta di cui al comma 1 è preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione.*

*3. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea.*

*4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.*

*5. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.*



6. *Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.»;*

d) all'articolo 98-*quater*, comma 1:

1) alla lettera a) le parole «*documento contenente le informazioni chiave per gli investitori*» sono sostituite dalle seguenti: «*KIID*»;

2) alla lettera a-*ter*) le parole «*documento contenente le informazioni chiave per gli investitori*» sono sostituite dalle seguenti: «*KIID*»;

e) all'articolo 191-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine.*»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.*»;

f) all'articolo 194-*quater*, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;*»;

g) all'articolo 194-*septies*, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;*»;

## ART. 2

### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 DICEMBRE 2021, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/65/CE PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEI DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM).**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Contesto e finalità della direttiva (UE) 2021/2261**

La direttiva riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave (KIID *key investor information document*) da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed è contestuale e collegata al regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 -Regolamento sui *Packaged Retail and Insurance-based Investment Products*, c.d. PRIIPs.

È una normativa di cd. correzione rapida (*quick-fix*), che apporta limitate modifiche alla disciplina di cui sopra, in particolare con riferimento alla tempistica di applicazione di talune disposizioni del regolamento agli OICVM (Organismi di investimento Collettivo in Valori Mobiliari).

Più specificamente, l'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che le società di investimento e le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'OICVM che viene loro offerto e, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive che gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere un PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (*key information document* — KID) per tale prodotto al fine di consentire a tali investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave del medesimo.

Gli OICVM sono considerati PRIIP e, dunque, anche per essi è richiesto un KID a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014. L'articolo 32 di tale regolamento prevedeva un regime transitorio fino al 31 dicembre 2021 di esenzione dall'obbligo di fornire agli investitori al dettaglio un documento contenente le informazioni chiave per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM. Durante il periodo transitorio, quindi, ogni organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ha quindi fornito "*informazioni chiave per gli investitori*" in conformità della direttiva 2009/65/CE, cd. UCITS.

Il 7 settembre 2021, la Commissione ha adottato il regolamento delegato recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di *performance*, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla *performance* passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d'investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo.

La data di applicazione di tale regolamento delegato era stata fissata per il 1° luglio 2022, ma considerata l'esigenza di dare alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti, tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all'obbligo di elaborare un KID, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE)



2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.

Il *quick fix* alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è dunque finalizzato ad evitare che, allo scadere del suddetto periodo transitorio, sorgano dubbi interpretativi per cui gli investitori al dettaglio in OICVM potrebbero ricevere sia un documento (KID) contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, sia le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE (UCITS), contenute nel KIID.

### **Termini per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento europeo.**

Il termine di recepimento della direttiva in esame è decorso il **30 giugno 2022**. La Commissione europea **ha avviato la procedura di infrazione n. 2022/0310**, per la quale in data 21 luglio 2022 è stata ricevuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera di costituzione in mora *ex* articolo 258 TFUE.

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) conferisce al Governo la delega per l'attuazione delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 di cui al numero 14) del predetto ALLEGATO A. **Entro il 10 dicembre 2022, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo della direttiva in esame.**

### **Consultazioni svolte**

Lo schema di decreto legislativo, contenente le modifiche da apportare al TUF in attuazione della direttiva in questione, è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici di Consob e sulla base di consultazioni informali con gli operatori del settore.

---

Si illustra, di seguito, il contenuto del presente schema di decreto legislativo.

#### **Articolo 1: Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

L'**articolo 1, comma 1**, apporta modifiche alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Segnatamente, la **lettera a) del comma 1** modifica l'articolo 93-*bis* inserendo, dopo il comma 1, lettera f), le lettere *f-bis*) e *f-ter*) al fine di introdurre la definizione di "*KIID*" come documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e di "*KID*" come documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014. L'introduzione delle definizioni di "*KIID*" e di "*KID*" permette una maggiore comprensibilità del successivo articolo 98-*ter*, dove entrambi i documenti sono citati.

La **lettera b) del comma 1** apporta modifiche all'articolo 98-*ter* del TUF al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di OICVM:

- a) sostituendo al comma 1 il riferimento al "*documento contenente le informazioni chiave per gli investitori*" con quello al "*KID*" al fine di precisare che alla comunicazione alla Consob che precede l'offerta di OICVM, sia allegato, oltre al prospetto, il KID da redigere ai sensi del Regolamento PRIIPs;
- b) espungendo dai commi successivi (commi 2 e 3) il riferimento al KIID, che ai sensi del nuovo quadro di riferimento europeo potrà essere redatto solo in caso di offerte destinate agli investitori non *retail*;
- c) prevedendo nel comma 5, per le ragioni suesposte, la pubblicazione del KID.

La **lettera c) del comma 1** introduce un nuovo articolo 98-*ter.1* che disciplina l'offerta di OICVM non destinata agli investitori *retail*.



In particolare, al comma 1 del nuovo articolo 98-*ter*.1 si prevede che l'offerente possa scegliere se redigere il KIID (richiesto dalla direttiva UCITS) o il KID (in linea con quanto previsto dal considerando 7 della direttiva (UE) 2021/2261); al comma 2 dell'articolo citato si prevede che anche l'offerta di OICVM destinata agli investitori non al dettaglio sia preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il prospetto, il KIID o il KID. Nei commi successivi del medesimo articolo si prevede, altresì, la disciplina, di derivazione UCITS, applicabile al KIID attualmente prevista nell'articolo 98-*ter*.

La **lettera d) del comma 1** apporta modifiche di mera tecnica normativa all'articolo 98-*quater* del TUF, con la sostituzione del KIID ai riferimenti al “*documento contenente le informazioni chiave per gli investitori*”. Più specificamente, tenuto conto che la disciplina sul KID PRIIPs è contenuta in fonti europee direttamente applicabili, si ritiene sufficiente la delega regolamentare in materia conferita alla Consob nell'articolo 4-*sexies*, comma 5, con riferimento a tutti i PRIIPs, ivi inclusi i fondi comuni di investimento.

La **lettera e) del comma 1** modifica l'articolo 191-*ter*, inserendo al comma 1 e al comma 2 un riferimento all'articolo 193-*quinquies* funzionale a raccordare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 193-*quinquies*, irrogabili in caso di violazioni del Regolamento PRIIPs.

Le ulteriori modifiche apportate ai commi 1 e 2 permettono di sanzionare anche la violazione della disciplina relativa al KIID.

La **lettera f) del comma 1** modifica l'articolo 194-*quater*, prevedendo il riferimento all'articolo 98-*ter*.1, commi 3 e 4 ed emendandolo nella parte in cui richiama il comma 2, dell'articolo 98-*ter*.

La **lettera g) del comma 1** modifica l'articolo 194-*septies*, prevedendo il riferimento all'articolo 98-*ter*.1, commi 3 e 4 ed emendandolo nella parte in cui richiama il comma 2, dell'articolo 98-*ter*.

Le modifiche apportate agli articoli 194-*quater* e 194-*septies* permettono di sanzionare con l'ordine di porre termine alle violazioni e con la dichiarazione pubblica anche la violazione della disciplina relativa al KIID.

### ***Articolo 2: clausola di invarianza finanziaria***

L'**articolo 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 DICEMBRE 2021, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/65/CE PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEI DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM).**

**RELAZIONE TECNICA**

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)*

La proposta normativa in esame consiste in un intervento necessario a garantire la corretta e completa attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi **d'investimento** collettivo in valori mobiliari (OICVM).

L'articolo 1, comma 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) conferisce al Governo la delega per l'attuazione delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 di cui al numero 14) del predetto ALLEGATO A. Entro il 10 dicembre 2022, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo della direttiva in esame.

Il presente schema di decreto legislativo apporta le necessarie modifiche al Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina vigente dal citato intervento normativo europeo. L'articolato è conforme ai principi e criteri direttivi generali che il Governo è tenuto a osservare secondo il disposto di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2261.

L'autorità nazionale (*id est* la Consob) che, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgerà le funzioni previste dal regolamento in esame procederà ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

**Pertanto, dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.**

**Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.**

---

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte o modificate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**Articolo 1: Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**



**L'articolo 1, comma 1**, apporta modifiche alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Segnatamente, la **lettera a) del comma 1** modifica l'articolo 93-bis inserendo, dopo il comma 1, lettera f), le lettere *f-bis*) e *f-ter*) al fine di introdurre la definizione di “*KIID*” come documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e di “*KID*” come documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014. L'introduzione delle definizioni di “*KIID*” e di “*KID*” permette una maggiore comprensibilità del successivo articolo 98-ter, dove entrambi i documenti sono citati.

La **lettera b) del comma 1** apporta modifiche all'articolo 98-ter del TUF al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di OICVM:

- a) sostituendo al comma 1 il riferimento al “*documento contenente le informazioni chiave per gli investitori*” con quello al “*KID*”, al fine di precisare che alla comunicazione alla Consob che precede l'offerta di OICVM, sia allegato, oltre al prospetto, il KID da redigere ai sensi del Regolamento PRIIPs;
- b) espungendo dai commi successivi (commi 2 e 3) il riferimento al KIID, che ai sensi del nuovo quadro di riferimento europeo potrà essere redatto solo in caso di offerte destinate agli investitori non *retail*;
- c) prevedendo al comma 5, per le ragioni suesposte, la pubblicazione del KID.

La **lettera c) del comma 1** introduce un nuovo articolo 98-ter.1 che disciplina l'offerta di OICVM non destinata agli investitori *retail*.

In particolare, al comma 1 del nuovo articolo 98-ter.1 si prevede che l'offerente possa scegliere se redigere il KIID (richiesto dalla direttiva UCITS) o il KID (in linea con quanto previsto dal considerando 7 della direttiva (UE) 2021/2261); al comma 2 dell'articolo citato, si prevede, altresì, che anche l'offerta di OICVM destinata agli investitori non al dettaglio sia preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il prospetto, il KIID o il KID. Nei commi successivi del medesimo articolo si prevede, infine, la disciplina, di derivazione UCITS, applicabile al KIID attualmente prevista nell'articolo 98-ter.

La **lettera d) del comma 1** apporta modifiche di mera tecnica normativa all'articolo 98-quater del TUF, con la sostituzione del KIID ai riferimenti al “*documento contenente le informazioni chiave per gli investitori*”. Più specificamente, tenuto conto che la disciplina sul KID PRIIPs è contenuta in fonti europee direttamente applicabili, si ritiene sufficiente la delega regolamentare in materia conferita alla Consob nell'articolo 4-sexies, comma 5, con riferimento a tutti i PRIIPs, ivi inclusi i fondi comuni di investimento.

La **lettera e) del comma 1** modifica l'articolo 191-ter, inserendo al comma 1 e al comma 2 un riferimento all'articolo 193-quinquies funzionale a raccordare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 193-quinquies, irrogabili in caso di violazioni del Regolamento PRIIPs.

Le ulteriori modifiche apportate ai commi 1 e 2 permettono di sanzionare anche la violazione della disciplina relativa al KIID.

La **lettera f) del comma 1** modifica l'articolo 194-quater, prevedendo il riferimento all'articolo 98-ter.1, commi 3 e 4 ed emendandolo nella parte in cui richiama il comma 2 dell'articolo 98-ter.

La lettera g) del comma 1 modifica l'articolo 194-septies, prevedendo il riferimento all'articolo 98-ter.1, commi 3 e 4 ed emendandolo nella parte in cui richiama il comma 2 dell'articolo 98-ter.

Le modifiche apportate agli articoli 194-quater e 194-septies permettono di sanzionare con l'ordine di porre termine alle violazioni e con la dichiarazione pubblica anche la violazione della disciplina relativa al KIID.






**Articolo 2: clausola di invarianza finanziaria**

**L'articolo 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

09/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



**TABELLA DI CONCORDANZA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012**

DIRETTIVA (UE) 2021/2261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2021	NORME DA MODIFICARE O INSERIRE EX NOVO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i></p> <p>Nella direttiva 2009/65/CE è inserito l'articolo seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 82 bis</i></p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora una società d'investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti per i predetti documenti di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità competenti considerino tale documento conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della presente direttiva.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non impongano a una società d'investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione di redigere le informazioni chiave per gli investitori conformemente agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della presente direttiva qualora rediga, consegni, riveda e traduca un</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</i></p> <p>1. a) all'articolo <b>93-bis</b> dopo il comma 1, lettera f), sono inserite le seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><i>“f-bis) “KIID”: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea; f-ter) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.”;</i></p> <p>b) all'articolo <b>98-ter</b>:</p> <p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(KID e prospetto)”;</p> <p>2) al comma 1, le parole “il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori” sono sostituite dalle seguenti: “il KID”;</p> <p>3) il comma 2 è soppresso;</p> <p>4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.”;</p> <p>5) al comma 4 s le parole: “Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.” sono soppresse;</p>



documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti per i documenti contenenti le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo 42.”;

c) dopo l’articolo 98-ter è inserito il seguente:

“**Art. 98-ter.1**  
(Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio)

1. Nel caso in cui l’offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

2. L’offerta di cui al comma 1 è preceduta da una comunicazione alla Consob al quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione.

3. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

5. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.

6. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo 42.”;

d) all’articolo **98-quater**, comma 1:

1) alla lettera a) le parole “documento contenente le informazioni chiave per gli investitori” sono sostituite dalle seguenti: “KIID”;



2) alla lettera a-ter) le parole “documento contenente le informazioni chiave per gli investitori” sono sostituite dalle seguenti: “KIID”;

e) all'articolo **191-ter**:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.”;

f) l'articolo 194-quater, comma 1, lettera a), è sostituita dalla seguente: “a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;”;

g) l'articolo 194-septies, comma 1, lettera a), è sostituita dalla seguente: “delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)”.

**Referente:** Ufficio legislativo economia.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente schema di decreto legislativo è volto all'attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La direttiva (UE) 2021/2261 è stata pubblicata il 20 dicembre 2021, è entrata in vigore il 21 dicembre 2021. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023.

**Il termine per l'attuazione della direttiva nella normativa nazionale è già scaduto in data 30 giugno 2022 ed è stata aperta la procedura di infrazione n. 2022/0310**, per la quale in data 21 luglio 2022 è stata ricevuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE.

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) conferisce al Governo la delega per l'attuazione delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 di cui al numero 14) del predetto ALLEGATO A. **Entro il 10 dicembre 2022, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo della direttiva in esame.**

Di qui la necessità di adottare con urgenza l'intervento normativo in esame.

La direttiva è contestuale e collegata al regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 - *Regolamento sui Packaged Retail and Insurance-based Investment Products*, c.d. PRIIPs.

È una normativa di cd. correzione rapida (*quick-fix*), che apporta limitate modifiche alla disciplina di cui sopra, in particolare con riferimento alla tempistica di applicazione di talune disposizioni del regolamento agli OICVM (Organismi di investimento Collettivo in Valori Mobiliari).

Il *quick fix* alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è finalizzato ad evitare che, allo scadere del suddetto periodo transitorio, sorgano dubbi interpretativi per cui gli investitori al dettaglio in OICVM potrebbero ricevere sia un documento (KID) contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, sia le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE (UCITS), contenute nel KIID.

Le suddette finalità sono pienamente coerenti con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Nell'ordinamento interno, la disciplina in materia è contenuta, a livello di normativa primaria, nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e, a livello di normativa secondaria, nel regolamento

n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari (“*Regolamento Intermediari*”).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/338, con il presente intervento normativo vengono modificati gli articoli **93-bis, 98-ter, 98-quater, 191-ter, 194-quater, 194-septies**, del TUF e viene introdotto l’articolo **98-ter.1**.

Ulteriori interventi saranno possibili in normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza competenti per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari ora attratte dalla disciplina europea.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari, e tutela della concorrenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate con il presente intervento normativo.

8) *Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.*

La direttiva (UE) 2021/2261 è coerente con il programma di Governo, la cui azione è tesa a favorire e incrementare l'efficienza dei mercati di capitali garantendo la tutela degli investitori.

Ne consegue che il presente intervento normativo risulta pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto volto a dare attuazione alla predetta direttiva.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

In relazione alla direttiva in questione è stata avviata la **procedura di infrazione n. 2022/0310** da parte della Commissione europea, per la quale è stata ricevuta, in data 21 luglio 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del TFUE.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Con il presente decreto legislativo vengono introdotte nuove definizioni normative, in particolare all'articolo 93-bis, comma 1, lettera f-bis) (definizione di "KIID": *il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea*) e lettera f-ter) (definizione di "KID": *il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014*), del TUF. L'introduzione delle definizioni di "KIID" e di "KID" permette una maggiore comprensibilità dell'articolo 98-ter, dove entrambi i

documenti informativi sono citati. Inoltre, le definizioni rendono maggiormente coerente il quadro normativo già in uso.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'articolato in esame non contiene disposizioni abrogative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'unica delega aperta è quella contenuta nell'articolo 1, comma 1, numero 14), dell'ALLEGATO A della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 – contenente l'elenco di quegli atti dell'Unione europea per il cui recepimento non occorrono criteri di delega specifici ed ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Successivamente alla revisione della normativa primaria contenuta nel TUF, saranno possibili interventi a livello di normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle autorità di vigilanza. Non si è rilevata la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.